Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progettisottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Pres	entazione di osservazioni relative alla procedura di:
Q V	alutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
₩ ∨	alutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
U V	erifica di Assoggettabilità alla VIA – <i>art.19 co.4D.Lgs.152/2006 e s.m.i.</i>
(Barra	re la casella di interesse)
qu – F	in alità di legale rappresentante (Sindaco pro-tempore) dei Comune di Fresagrandinaria in provincia di Chieti Regione Abruzzo con sede i Piazzale Municipio n. 1 delegato alla presentazione delle osservazioni che guono con deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 14.02.2024
	PRESENTA
ai sen	nsi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al
☐ Pi	iano/Programma, sotto indicato
PI	rogetto, sotto indicato
ID:100 per la Eolico di Chi	re la casella di interesse) 644) Procedura di Impatto Ambientale ai sensi dell` art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto realizzazione di un` impianto eolico da 66 MW composto da 11 aerogeneratori, chiamato "Parco o Abruzzo", ricadenti nei Comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Palmoli, Tufillo e Furci in Provincia ieti, e delle relative opere ed infrastrutture di connessione alla RTN. Proponente: Sviluppo Prime - Osservazioni -
OGGE	ETTO DELLE OSSERVAZIONI
(Barrai	re le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):
× As	spetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
	spetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto egli atti di pianificazione/programmazione rritoriale/settoriale)
💢 As	spetti progettuali(proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute inbientali)
10 20	spetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali) Itro (specificare) ASSENZA STUDI, RILIEVI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA PER SE
ASPE	TTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI
(Barrai	re le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):
☐ Ar	tmosfera mbiente idrico uolo e sottosuolo

Monitoraggio ambientale
Altro (specificare)

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

- L' Amministrazione Comunale di Fresagrandinaria (Ch) non e', in linea di principio, contraria alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili; purchè detti impianti siano ben integrati nel territorio comunale e dei comuni limitrofi al fine di preservare le caratteristiche naturali e ambientali di quelle che vengono definite le aree delle colline vastesi. L' Amministrazione Comunale e', invece, contraria al totale stravolgimento del paesaggio e dell' ambiente socio-culturale con la realizzazione di undici aerogeneratori, dell' altezza di 220 metri, in zone franose e paesaggisticamente e culturalmente rilevanti, che arrecherebbero un danno notevole all' economia ed alle popolazioni che su questo territorio insistono.
- Il comune di Fresagrandinaria, ubicato nella parte meridionale della provincia di Chieti, in una zona collinare che rientra tra i territori del medio vastese ad una quota sul livello del mare di mt. 460, ha subito negli anni il devastante fenomeno della emigrazione di intere famiglie, per motivi di lavoro, dapprima verso gli stati esteri (anni 50-60 del secolo scorso) e successivamente verso le zone industriali della costa abruzzese (anni 70, 80 e 90 del 1900) con un inversione di tendenza cominciata a verificarsi solo nell' ultimo ventennio, grazie agli ingenti investimenti della CEE, dello Stato, della Regione Abruzzo e della provincia di Chieti (metanizzazione del territorio, attivazione della fibra ottica, recupero del patrimonio storico architettonico, interventi per la realizzazione di percorsi naturalistici, consolidamento del territorio con opere di prevenzione del rischio idrogeologico). Tali investimenti, che hanno portato alla creazione di nuove infrastrutture ed alla modernizzazione di quelle esistenti, hanno permesso di individuare una vocazione di carattere turistico, ambientale ed enogastronomico del territorio; tant'e' che attualmente circa il 10% della popolazione e' costituita da persone non autoctone insediatesi sul nostro territorio per le sue caratteristiche paesaggistico ambientali nell' ultimo decennio.
- La presenza e gli investimenti di questi nuovi soggetti sta generando in maniera sempre piu' consistente i seguenti benefici effetti:
- -Recupero e ristrutturazione di edifici in precedenza fatiscenti ed abbandonati con coinvolgimento di imprese locali che sono riuscite a venire fuori da anni di crisi;
- -Riqualificazione architettonico-ambientale di ampie zone del vecchio centro abitato;
- -Presidio del territorio grazie alla presenza di famiglie insediatesi nei casolari di campagna che ne garantiscono la manutenzione mediante la ripulitura dei fossi di scolo, la manutenzione delle aree boscate, l' avvistamento di incendi ecc.;
- -Sostegno per le attivita' economiche in precedenza a rischio chiusura; basti pensare alla funzione vitale che un negozio di generi alimentari ha per un piccolo paese montagna;
- La rivitalizzazione del tessuto sociale e gli investimenti economici provenienti dai nuovi residenti superano di gran lunga, secondo qualsiasi termine di paragone, i modestissimi benefici, tra l' alto valutati per eccesso ed in maniera molto approssimativa, previsti nel progetto di che trattasi;
- L' eventuale abbandono del territorio da parte di questi nuovi cittadini e/o l' interruzione di nuovi arrivi, assesterebbe un colpo mortale al nostro comune ed ai paesi limitrofi, rendendo vani tutti gli investimenti, ammontanti a decine di milioni di euro, effettuati dagli enti sovra comunali in questa parte del Regione Abruzzo.
- Non e', a giudizio dell' Amministrazione Comunale di Fresagrandinaria, neanche ipotizzabile l' eventuale autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI allo stravolgimento dell' assetto territoriale,

economico e sociale di gran parte del vastese interno sulla base di progetto che evidenzia le sequenti fondamentali criticita':

- 1)-Assenza del Piano particellare di Esproprio in violazione dell' art. 33 del D.Lgs 36-2023. La mancanza di un elenco particelle da espropriare o sottoporre a servitu' e l' assenza di un elenco ditte impedisce ai nostri concittadini di partecipare al procedimento verificando se le loro legittime proprieta' sono interessate al progetto. Il Testo Unico sugli Espropri (D.P.R. 8 luglio 2001 n. 320) all' art. 11 stabilisce che:
 - 1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
 - 2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

2)-Mancato invito a partecipare al Comune di Dogliola interessato dal progetto

Parte del progetto (viabilita' ed elettrodotto a servizio degli aerogeneratori del comune di Tufillo) ricade nel Comune di Dogliola che **non e' stato invitato a partecipare al procedimento** di che trattasi. Il fatto che l' estensore del progetto non si sia accorto di questa circostanza dimostra l' approssimazione nello sviluppo progettuale effettuato su cartografia a larga scala e del tutto inattendibile rispetto all' effettivo stato di consistenza dei luoghi;

3)-Conseguenze dell' Assenza di Rilievo Topografico

- E' totalmente assente il rilevo topografico di dettaglio, per cui negli elaborati grafici non vengono evidenziati tombini, fossi di scolo ed altri manufatti esistenti ma non riportati nella cartografia, tra l' altro abbastanza datata, utilizzata dal progettista. Un progetto come si suol dire "fatto sulla carta" con notevoli differenze rispetto all' effettivo stato dei luoghi.
- Si pensi a solo titolo esemplificativo alla strada di collegamento fonte la casa-zona artigianale di Fresagrandinaria, individuata in progetto, per il trasporto del materiale e la posa in opera dei cavi elettrici, attraversata in diversi punti dal torrente Annecchia e da fossi di scolo naturali creatisi nell' ultimo ventennio che viene trattata come se non esistessero ponticelli e tombini di attraversamento sia sul territorio di Palmoli, che di Dogliola che di Fresagrandinaria.

4)-Mancato Rilievo dell' Esistenza di Diritti di Uso Civico in Favore delle Collettivita' Locali

in nessuna delle tavole di progetto viene rilevata l' esistenza del diritto di uso civico, presente nelle aree di intervento, in maniera massiva sul territorio del comune di Palmoli e di altri comuni limitrofi, che incide sulla realizzazione del progetto sotto diversi profili in quanto:

a)- Vincolo Paesaggistico

- ai sensi dell' art. 142 -Aree tutelate per legge- del D.lgs n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) al comma 1 si dispone quanto segue:
 - 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i)....

b)-Mutamento di Destinazione D'Uso dei Terreni Gravati da Uso Civico solo con il Parere Preventivo del Consiglio Comunale

- I terreni gravati da uso civico senza il consenso dell'Amministrazione comunale, non possono essere utilizzati, né espropriati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766 del 1927 e 6 della legge regionale abruzzese n. 25 del 1988.
- Il principio è stato riaffermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, chiamate a dirimere diversi opinamenti tra le Sezioni Ordinarie Civili, con sentenza del 10 maggio 2023, n.12570, hanno avuto modo di affermare, richiamando preliminarmente anche la sentenza della <u>Corte costituzionale n. 71 del 2020</u>, e la nullità dei decreti di esproprio su suoli civici, perché in contrasto con la natura demaniale del bene (<u>Corte di cassazione</u>, sezioni unite, sentenza 30 giugno 1999, n. 375):
- "Poiché i beni gravati da uso civico di dominio collettivo sono assimilabili a quelli demaniali (costituendone secondo alcuni indirizzi una particolare categoria), l'approdo ermeneutico, in relazione al loro regime giuridico sul punto, non può essere che lo stesso, nel senso che l'esperimento della procedura espropriativa per pubblica utilità, affinché possa essere ritenuta legittima, deve essere proceduta dalla preventiva "sdemanializzazione" di siffatti tipi di beni.
- Pertanto la "sdemanializzazione degli usi civici collettivi" non può verificarsi "mediatamente" direttamente con l'esecuzione di una procedura di espropriazione per pubblica utilità e ciò anche in virtù della ragione di fondo che, a fronte della garanzia della quale godono gli interessi primari della persona (anche nella forma della soggettività collettiva, propriamente tutelata dalla disciplina degli usi civici "in re propria"), nessuno spazio può considerarsi aperto a valutazioni discrezionali di autorità amministrative o, comunque, esercenti attività di corrispondente natura, potendo e dovendo esse operare nella più stretta osservanza delle norme e dei criteri prefissati dalla legge; il che induce a configurare i relativi provvedimenti come atti vincolati, ovvero adottabili con mera efficacia esecutiva, in virtù della funzione peculiarmente assolta.
- La "sdemanializzazione" deve, quindi, realizzarsi tramite le procedure e sulla base dei criteri individuati dalla legge per ciascuna categoria di beni pubblici e non attraverso una mera comparazione di interessi pubblici connessi all'utilizzazione del bene attuata dall'autorità espropriante secondo le regole del diritto amministrativo comune."
- Poiché un diverso operare si porrebbe in contrasto con la disciplina e la finalità stessa degli usi civici, sulla intenzione di realizzare un Parco Eolico che interessa anche questo Comune, e terreni di natura demaniale civica, senza il consenso, e le autorizzazioni espresse ai sensi di legge, nessuna installazione può avvenire se non condivisa dal Comune.

5) – Assenza nelle Tavole di Progetto dei Beni Storico-Culturali vincolati a norma di legge ed Assenza delle Valutazioni di Impatto Ambientale su Tali beni

Il documento ABSA084 del progetto proposto, alla pagina 66, riporta: "L'area del sito non presenta al suo interno Beni materiali, patrimoni culturali o aree di rilevante interesse". Tale conclusione viene esplicitata iconograficamente con la cartografia allegata denominata ABSA113. Si tratta di un'affermazione che non risponde affatto né al quadro degli studi pubblicati e dei vincoli ricadenti nel territorio interessato dal progetto né tantomeno alla realtà effettuale delle cose: la conclusione, per ammissione degli stressi progettisti, deriva dalla consultazione del Piano Paesaggistico della Regione Abruzzo, al momento ancora in fase di redazione e comunque incompleto. Sulla base del Catalogo generale dei beni culturali del MIC, si evince, invece, che i beni materiali di interesse culturale presenti nei comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Palmoli e Tufillo sono in

totale più di 460 (https://catalogo.beniculturali.it/). Inoltre, si segnala per gli stessi comuni la vincoli architettonici tutelati da almeno 11 immobili presenza (http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html), escludendo gli altri tipo di vincoli. Di conseguenza, tenendo conto di quanto segnalato, si ritiene non esaustivo, se non privo di fondamento e verità, il punto "10.7.4 Valutazione di B" del documento ABSA110, che non prende affatto in considerazione i beni architettonici catalogati NELLO STUDIO DELL'IMPATTO VISIVO dai punti sensibili. Inoltre, si precisa che per valutare correttamente l'impatto di un progetto di impianto eolico sul paesaggio, è essenziale utilizzare rendering che riflettano fedelmente la dimensione e la posizione delle turbine eoliche rispetto all'ambiente circostante. È importante considerare il contesto paesaggistico, le linee di vista e l'effetto visivo delle turbine da diverse angolazioni e distanze. Purtroppo dai testi si evince che il presente studio è carente di rendering che riflettano realisticamente l'impatto visivo dell'impianto eolico, fattore fondamentale per una valutazione completa e obiettiva del progetto

6)-Assenza della VPIA (Valutazione Preventiva dell' Interesse Archeologico)

Nella VIA in questione e nella documentazione presentata dalla proponente è ASSENTE la VPIA (Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico), che, invece, è imprescindibile in questa fase di progettazione, come previsto dal D. Leg.vo 36/2023 e specificato nell'allegato I.8 al suddetto decreto, all'art. 1:

"1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice [D. Leg.vo 36/2023], si svolge secondo la seguente procedura: ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice [D. Leg.vo 36/2023], le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni."

7)-Assenza di Dati sulla Ventosita' delle Aree di Progetto – Assenza di Campagna di Indagini Anemometriche.

A fronte di una superficie territoriale dei comuni interessati dall' impianto di 143,71 ettari (32,78 Ha Palmoli, 21 Ha Tufillo, 24 Ha Fresagrandinaria, 17,91 Ha Furci, 48,02 Ha Cupello) nessuna rilevazione anemometrica e' stata effettuata in questi comuni considerando, invece, come input di progetto i dati rilevati a Mafalda in provincia di Campobasso distante da Cupello 15 km ed addirittura a Guglionesi, sempre in provincia di Campobasso, posto ad una distanza di 27 km dal comune di Palmoli.

Il tutto in violazione del "Cap.6. Linee guida per l'installazione di impianti eolici di grande taglia" della Regione Abruzzo e successivamente modificato dal D.G.R. n. 148 del 12 marzo 2012. Infatti a pag. 6.5 al paragrafo 6.2.2 Requisiti anemologici articolo a delle suddette Linee guida si richiede quanto segue: "Presenza di almeno una torre anemometrica nel sito e documentazione comprovante l'installazione" e all'articolo d'Deve essere fornito un certificato di installazione della torre rilasciato dal soggetto incaricato all'installazione, completa dei sensori e del sistema di acquisizione, memorizzazione e trasmissione dati. Devono inoltre essere forniti i rapporti di manutenzione della torre". Nel documento progettuale ABEG013 "Valutazione risorsa eolica e analisi producibilità" a pag. 6 paragrafo 3 Dati anemometrici viene riportata la seguente affermazione: "Per le valutazioni di producibilità nel seguito descritte sono state preventivamente verificate diverse serie di dati anemometrici di altrettante stazioni ricadenti nell'area, utilizzando poi i dati di una stazione anemometrica denominata Riferimento 1, ricadente nel Comune di Guglionesi, previa verifica con altra stazione ricadente nel Comune di Mafalda, ad Est dell'impianto". Non vengono indicate di fatto come sono stati verificati i

dati anemometrici di altrettante stazioni ricadenti nell'area visto che non è stato posizionato un vero anemometro, oltretutto sono stati presi i dati di una stazione di Guglionesi e verificati con quelli della stazione di Mafalda, entrambi al di fuori dell'area d'impianto. Infatti nello stesso documento il tecnico autore dello studio dichiara a pag. 22 "Nell' ottica della finalizzazione del progetto e dell'eventuale necessità d'intercettare i servizi proposti dal circuito del Credito "(finanziamento), si consiglia una specifica qualificazione anemometrica ad adeguate altezze dal suolo, anche con l'impiego della tecnologia di Remote Sensing Device, con misure anche di breve durata e un approfondimento di questo studio (asseverazione bancabile) che comprenda in particolare un'analisi specifica delle variabili, la quale, con le informazioni disponibili, definisca l'incertezza complessiva sulla valutazione della producibilità dell'impianto, al fine di determinarne il valore atteso con data probabilità (P 75%, P 90%,) solitamente richiesto per il finanziamento.

8)-Criticita' Geologico-Geotecniche e di Caratterizzazione Sismica del Territorio

Il progetto presenta enormi criticita' dal punto di vista geologico-geotecnico e di caratterizzazione sismica del territorio come meglio evidenziato nello studio del dott. geologo Rossi Concezio che sommariamente di seguito si riporta:

La stesura del progetto Parco Eolico Abruzzo manca di un adeguato studio del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico, indispensabile per un progetto di tale importanza e per il livello progettuale richiesto anche ai fini autorizzativi:

- 1) Negli elaborati disponibili è presente una relazione geologica redatta esclusivamente con dati bibliografici e cartografie "a grande scala", spesso decisamente datati; questo a partire dalle carte geologiche utilizzate come base essenziale dello studio, la Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 e, in particolare, il foglio 148 Vasto del 1970-1971 ed il foglio 154 Larino del 1963-1968. Non sono stati consultati dati molto più recenti, ad esempio le diverse carte tematiche del 1998, del 2004 e del 2011 che avrebbero potuto dare sicuramente un maggiore contributo al lavoro.
- 2) Non ci sono tracce di un rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio (in campo), primo passo per condurre uno studio geologico che si possa definire tale, per cui si osserva:

unità geologiche e strutturali imprecise e anche non esatte, come ad esempio nella località Immerse del Comune di Palmoli (aerogeneratori AB06, AB07 e AB10) in cui non è stata rilevata la presenza dell'unità evaporitica (Associazione Gessosa) del Messiniano, elemento rilevante sia per una giusta definizione dei terreni di sedime e sia per la presenza di un importante fenomeno carsico che si esplica in queste litologie. Infatti la zona citata è caratterizzata da forme geomorfologiche tipiche come le doline (inghiottitoi della profondità anche di diverse decine di metri) che si possono rilevare in diversi punti e non sempre ben visibili, elemento che testimonia anche la presenza di una circolazione idrica sotterranea, caratteristiche queste di un'importanza naturalistica notevole e che rappresentano un elevato grado di pericolosità per una qualsiasi struttura che si voglia realizzare. Tali elementi geomorfologici non sono riportati in nessuna cartografia e solo un rilievo di dettaglio avrebbe potuto evidenziare.

esame delle caratteristiche geomorfologiche del territorio basato su cartografie spesso incomplete come quelle del P.A.I. che non sempre rispecchiano l'attuale assetto del territorio che deve essere quindi caratterizzato da un rilievo di campagna. E allora abbiamo i generatori eolici AB08 e AB09 in località La Spogna e Lagogrande del Comune di Tufillo posizionati in aree storicamente in frana, anche se le perimetrazioni riportate nel P.A.I. circoscrivono solo alcuni tratti mentre, altri studi come il Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia dell'ISPRA), nella zona indicano la presenza di diversi fenomeni come la frana di genesi complessa nell'area dell'aerogeneratore AB08; in queste località la presenza di ampie aree instabili è testimoniata da tante altre notizie, anche storiche, che si possono trovare semplicemente recandosi nelle diverse sedi istituzionali nelle quali, ad esempio, si poteva facilmente leggere la *Relazione sulla frana verificatasi in territorio di Tufillo sugli ultimi giorni del mese di aprile del 1883* redatto dall'Ingegnere Civile, Delegato stradale del gruppo di Vasto, incaricato dal Sotto Prefetto del Circondario di Vasto ad effettuare un primo sopralluogo dopo uno dei tanti eventi che hanno interessato la zona.

sempre la carente analisi geomorfologica delle zone interessate dal parco eolico ha portato alla mancata individuazione di processi instabili che coinvolgono diverse aree come quella del generatore AB01 nel comune di Cupello in cui insiste un fenomeno rilevato anche nell'IFFI come frana per colamento, le aree dei generatori AB02, AB05, AB06, AB10 molto vicine a dissesti perimetrati nell'IFFI ma che coinvolgono superfici anche maggiori e la stazione elettrica in località Guardiola del Comune di Fresagrandinaria, posizionata in un'analoga area in frana (fenomeno di genesi complessa e di colamento sempre nel progetto IFFI).

aerogeneratori ubicati in aree definite a pericolosità da frana anche negli elaborati del PAI, generatore AB07 nel Comune di Palmoli e AB11 nel Comune di Furci, condizioni per le quali non viene condotta nessuna analisi specifica.

- 3) Elettrodotti che attraversano zone chiaramente instabili, definite tali spesso anche nel PAI, e per i quali non vengono indicati nessuna specifica soluzione tecnica o idonei particolari costruttivi, si parla solo di generiche ipotesi realizzative. Questo è il caso, ad esempio, dell'elettrodotto relativo ai generatori AB08 e AB09 a Tufillo, quello che attraversa le zone caratterizzate geologicamente dalle cosiddette argille varicolori (unità naturalmente predisposta verso forme di dissesto) come in località San Benedetto di Palmoli, nei pressi dei centri urbani di Fresagrandinaria e Lentella ed in prossimità del fiume Treste.
- 4) Elettrodotto che attraversa il fiume Treste, nella zona di confluenza del torrente Moro, in un'area definita dal PAI a pericolosità idraulica da bassa ad elevata e con tutta una fascia di cosiddetto riassetto fluviale che fiancheggia il corso d'acqua. Anche per queste situazioni non vengono indicate soluzioni costruttive, modalità esecutive, ecc..
- 5) Evidenti criticità per l'elettrodotto che attraversa il torrente Annecchia, tra i Comuni di Palmoli e Fresagrandinaria, un corso d'acqua caratterizzato da un evidente stato di approfondimento d'alveo e con un'intensa azione di erosione laterale e di scalzamento al piede dei versanti, fenomeni che accelerano ed innescano frane e smottamenti.
- 6) Sempre nello studio del territorio interessato dal parco si parla per tutti i siti di assenza di falda (eventualmente presente solo occasionalmente nella coltre), una condizione non vera in quanto la falda è spesso presente e, altrettanto spesso, si tratta di falde importanti che alimentano sorgenti perenni come nella zona de La Spogna-Lagogrande di Tufillo in cui traviamo le sorgenti Fonte Lame, Fonte Pallone, ecc.. La falda, inoltre, la si ritrova ad esempio nella zona di Cupello (generatori AB01 e AB02) e testimoniata dalle innumerevoli indagini eseguite sempre in zona per la realizzazione di alcuni impianti, senza dimenticare il sistema carsico di località Immerse citato in precedenza. Ultima notazione a riguardo, non meno importante, è che queste acque sono corresponsabili spesso dei numerosi dissesti che interessano l'area del parco eolico.
- 7) Compatibilità con il P.A.I. vigente: gran parte dell'intervento ricade nel Bacino Idrografico del Fiume Trigno, di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ad eccezione degli aerogeneratori AB02 e AB11 che ricadono all'interno del bacino idrografico del Fiume Sinello e quindi nell'ambito territoriale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale. L'aerogeneratore AB11, come citato in precedenza, ricade all'interno di un'area in frana definita a pericolosità da frana molto elevata e, secondo il proponente dell'impianto eolico, sarebbe possibile ubicare il generatore in tale area facendo riferimento all'art.16, comma 1 lettera d) delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino PAI dell'Abruzzo [nuove infrastrutture a rete previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarati essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili]. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale si è espressa con una nota (Protocollo n. 1297/2024 del 08-02-2024) nella quale dice che ...gli aerogeneratori non siano considerabili "infrastrutture a rete" e quindi non rientrino nella casistica dell'articolo 16 comma 1 lettera "d" delle Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino "PAI" dell'Abruzzo. Inoltre aggiunge che ... a tali opere si applicherebbero i divieti di cui all'art. 14 comma 2 lettera "a" delle stesse Norme del PAI dei bacini abruzzesi (come, per altro, anche delle Norme di altri PAI del Distretto dell'Appennino Centrale). Viene evidenziato anche che, ... per infrastrutture a rete, quali ad esempio gli elettrodotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la rete elettrica esistente, occorre dimostrare circostanziatamente che si tratti di infrastrutture "... essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili." (art. 16 comma 1 lettera "d" delle Norme di attuazione del PAI) e che in ogni caso la loro autorizzazione deve essere preceduta dal parere favorevole dell'Autorità di Bacino sullo Studio di compatibilità appositamente redatto ai sensi dell'art. 10 e dell'Allegato E delle citate Norme di attuazione. A tal proposito si segnala ulteriormente che il documento "Relazione Idraulica e Idrogeologica" (ABSA130) non può essere in alcun modo assimilato allo "Studio di compatibilità idrogeologica" previsto dalle norme PAI, volte a garantire l'efficienza e la durabilità di opere interferenti con aree pericolose e, in questo caso, anche a tutela dell'investimento pubblico che le sostengono in quanto privo di quasi tutti i contenuti in esse richiesti.

Per quanto riguarda gli aerogeneratori, gli impianti (elettrodotti, ecc.) e le infrastrutture ricadenti nelle aree in frana del territorio del Bacino Idrografico del Fiume Trigno, di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, si possono fare analoghe osservazioni. Infatti, sempre il proponente, asserisce che tali opere sarebbero realizzabili richiamando l'Art.28 delle Norme di Attuazione di tale PAI - Realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse": La realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse nelle fasce di pericolosità può essere autorizzata dall'Autorità competente in deroga ai conseguenti vincoli, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, a patto che: 1. si tratti di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse non delocalizzabili;

- 2. non pregiudichino la realizzazione degli interventi del PAI;
- 3. non concorrano ad aumentare il carico insediativo;
- 4. siano realizzati con idonei accorgimenti costruttivi;
- 5. risultino coerenti con le misure di protezione civile di cui al presente PAI e ai piani comunali di settore. Quindi, anche in questo caso, bisogna dimostrare circostanziatamente tutti questi punti, che si tratti di infrastrutture di pubblico interesse, non delocalizzabili, ecc., cosa che non si ritrova in nessuno degli elaborati presentati e tantomeno è presente il parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino. Inoltre,

nell'Allegato 2 delle citate Norme di Attuazione (Studio di compatibilità idrogeologica) si dice che: "Tutti i progetti relativi agli interventi che fanno eccezione ai divieti di cui agli articoli della PARTE II e PARTE III, e quelli relativi agli interventi da eseguirsi nelle zone a rischio in generale, devono essere corredati da un apposito

studio di compatibilità idrogeologica commisurato alla rispettiva importanza e dimensione degli stessi interventi, che comunque non sostituisce la valutazione di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa vigente.

Lo studio dovrà dimostrare:

- a) la compatibilità del progetto con quanto previsto dal PAI, ed in particolare dalle norme di attuazione e dalle misure di salvaguardia;
- b) che le realizzazioni garantiscano, secondo le caratteristiche relative a ciascuna fattispecie e le necessità, la sicurezza del territorio in coerenza con i tre criteri di priorità fissati all'art. 31, comma 2, lettera c) della L. 183/89 e riferiti alla "incolumità delle popolazioni", al "danno incombente" ed alla "organica sistemazione". La compatibilità idrogeologica deve essere:
- a) verificata in funzione dei dissesti che interessano le aree a rischio idrogeologico come individuate dal PAI;
- b) stimata in base alla definizione ed alla descrizione puntuale delle interferenze tra i dissesti idrogeologici individuati e le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo attuali o progettate;
- c) valutata confrontando gli interventi proposti con il livello di rischio individuato dal PAI e con gli effetti sull'ambiente.

Lo studio di compatibilità idrogeologica deve contenere, oltre a quanto previsto dalla specifica normativa (D.M.11 marzo 1988 e s.m.i. - Circolare Min.LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483):

- a) copia dello stralcio planimetrico contenuto nel presente PAI dalla quale dovrà risultare la localizzazione degli interventi in progetto rispetto al complesso delle aree caratterizzate da diversi livelli di rischio;
- b) cartografia tematica in scala adeguata relativa a:
- 1) danno esistente e pregresso;
- 2) insediamento e uso del suolo;
- 3) vincoli territoriali ed urbanistici;
- c) relazioni ed elaborati riguardanti:
- 1) i metodi di calcolo adottati per il dimensionamento delle opere e per le valutazioni sugli effetti da esse indotti nel contesto fisico di riferimento;
- 2) una valutazione analitica degli effetti indotti dalle opere nel contesto fisico di riferimento;
- 3) le tipologie degli interventi strutturali e non strutturali necessari alla salvaguardia delle opere da realizzare e del contesto fisico nel quale le opere vengono realizzate (opere di salvaguardia e misure di salvaguardia);
- 4) i metodi di calcolo ed i risultati delle analisi che rendono oggettivi gli effetti degli interventi di salvaguardia;
- 5) il piano di monitoraggio per il controllo dell'efficacia degli interventi di salvaguardia ed il programma delle misure sperimentali;
- 6) il piano di manutenzione degli interventi di salvaguardia;
- 7) una valutazione analitica del costo complessivo dell'intervento e di ogni singola fase che concorre alla realizzazione e al suo controllo, con l'indicazione sulle procedure da porre in essere per contenerne eventuali variazioni;
- 8) relazione di accompagnamento contenente, tra l'altro, specifiche valutazioni sulla indispensabilità delle opere e sulla loro convenienza in base all'analisi costi-benefici.

A questo proposito, riprendendo le osservazioni riportate nella nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, si rileva che il documento "Relazione Idraulica e Idrogeologica" (ABSA130), e tantomeno gli altri documenti presenti nel progetto, non può essere in alcun modo assimilato allo "Studio di compatibilità idrogeologica" previsto dalle citate norme del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Trigno (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale), volte alla conservazione del suolo, alla tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

Sempre per la compatibilità dell'impianto di progetto con il P.A.I. vigente, non vengono affrontate le interferenze con il Piano per l'Assetto Idraulico relativo sempre al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Trigno (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale), in quanto è previsto che un elettrodotto attraversi il fiume Treste all'altezza della confluenza del torrente Moro, come descritto nel precedente punto 4. Un'ampia area che fiancheggia il corso d'acqua è definita dal PAI a pericolosità idraulica da bassa ad elevata e comprende tutta una fascia di riassetto fluviale.

Le Norme relative al Piano per l'Assetto Idraulico definiscono negli artt. 12, 13, 14 e 15:

Nella fascia di riassetto fluviale sono consentiti i seguenti interventi:

- a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico purché tali da non pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva prevista dal Piano;
- b) demolizione senza ricostruzione;
- c) interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di tutela della pubblica incolumità;
- d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380 del 06-06-2001 e s.m.i.;
- e) adeguamento e ristrutturazione delle opere relative alle reti dei trasporti ed alle reti di adduzione e distribuzione dei servizi esistenti, sia pubbliche che di interesse pubblico, non delocalizzabili purché approvati dalla Autorità idraulica competente previo parere del Comitato Tecnico della Autorità di Bacino senza aggravare le condizioni di pericolosità idraulica e pregiudicare gli interventi previsti dal PAI.

Aree a pericolosità idraulica alta (PI3):

Nelle aree a pericolosità PI3, non ricadenti nella fascia di riassetto fluviale, oltre agli interventi ammessi all' art.12 sono consentiti i seguenti interventi:

a) interventi sui manufatti esistenti di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 3 comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380 del 06-06-2001 e s.m.i., senza aumentare la vulnerabilità dell'edificio, senza cambio di destinazione che aumenti il carico insediativo e senza aumenti di superfici e volumi;

b) interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 06-06-2001e s.m.i., a condizione che siano stati realizzati o siano realizzati contestualmente gli interventi previsti dal PAI previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2):

Nelle aree a pericolosità PI2, non ricadenti nella fascia di riassetto fluviale, sono consentiti, oltre agli interventi

ammessi all'Art.12 - e all'Art.13 -, i seguenti interventi:

a) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 380 del 06-06-2001 e s.m.i. a condizione che siano stati realizzati o siano realizzati contestualmente gli interventi previsti dal PAI previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente e acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino; b) realizzazione di nuove infrastrutture purché progettate sulla base di uno studio di compatibilità idraulica, senza aumentare le condizioni di rischio e a patto che risultino assunte le misure di protezione civile di cui al presente PAI e ai piani comunali di settore.

Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1)

Nelle aree a pericolosità PI1 sono consentiti tutti gli interventi coerenti con le misure di protezione civile previste dal presente PAI e dai piani comunali di settore.

Nel progetto, allora, non vengono analizzati gli interventi previsti in rapporto al Piano per l'Assetto Idraulico che, tra le sue finalità, ha la definizione di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e all'evoluzione morfologica degli alvei, a favorire il mantenimento ed il ripristino dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico e la definizione di una politica di prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi e norme vincolanti relative ad una pianificazione del territorio compatibile con le situazioni di dissesto idrogeologico e la predisposizione di un quadro di interventi specifici, definito nei tipi di intervento, nelle priorità di attuazione e nel fabbisogno economico.

- 7) Assenza di una campagna d'indagini geologica e geotecnica indispensabile per la progettazione di un impianto di tali dimensioni, in un'area caratterizzata da tante criticità e per il livello progettuale richiesto in una fase autorizzativa. Si fa riferimento, a volte, a pseudo indagini eseguite in precedenza senza però riportarne l'ubicazione, il periodo di esecuzione ed i certificati con i loro risultati. Si ricorda, in breve, che le indagini sono fondamentali per la caratterizzazione geologica dei luoghi, per la definizione geotecnica dei terreni attraverso cui è poi possibile, ad esempio, condurre attendibili calcoli delle fondazioni (tipologia, dimensioni) e indispensabili verifiche di stabilità dei pendii ante e post operam, definire la circolazione idrica sotterranea, ecc.. Invece, nel progetto vengono indicati parametri geotecnici dedotti non si sa come e questi poi utilizzati anche per condurre calcoli strutturali. Manca un'adeguata caratterizzazione sismica dei diversi siti e, anche in questo caso, si fa riferimento ad ipotetiche vecchie prove mentre, per opere di questa importanza, appare ovvio che sia necessario condurre specifici studi di risposta sismica locale.
- 8) Studio idraulico ed idrogeologico eseguito sempre in base a pseudo dati di letteratura che difficilmente trovano riscontro sul territorio.
- 9) Assenza di una caratterizzazione ambientale dei luoghi, con l'esame delle matrici ambientali suolo, sottosuolo, acque, da prelevarsi attraverso specifiche campagne d'indagine con sondaggi ambientali, installazione di piezometri, analisi chimiche di laboratorio.
- 10) Relazione sulle rocce e terre da scavo basata sempre su notizie ipotetiche e quindi non verificabili, come i volumi di terreno mobilizzati realmente in ogni sito, la distribuzione effettiva dei terreni in eccesso, la necessaria caratterizzazione chimico-fisica, ecc..

9)- Mancanza dellaV.IncA.(Valutazione di Incidenza Ambientale) e del Monitoraggio in situ di flora, fauna ed habitat

Tra i documenti forniti dalla ditta proponente e pubblicati sul portale del ministero, non è presenta la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Parte degli aerogeneratori sono posizionati nelle immediate vicinanze del sito Z.S.C. "Monti Frentani e fiume Treste", ovvero gli aerogeneratori denominati AB7 (200 m dal confine della ZSC), AB6 (900 m dal confine della ZSC) e AB5 (1150 m dal confine della ZSC).

La "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE", pubblicata in gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 25.01.2019 - (2019/C 33/01), che considera anche le sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell'UE sulla corretta interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva, cita quanto segue: "Per quanto riguarda l'ambito di applicazione geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto, ma si riferiscono anche a piani e progetti al di fuori del sito, che tuttavia possono avere incidenze significative su di esso, a prescindere dalla distanza dal sito in questione (cause C-98/03,punto 51 e C-418/04, punti 232-233)".

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VIncA, VAS-VIncA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

Sulla base di quanto sopra risulta evidente l'importanza di effettuare studi approfonditi su flora, fauna e habitat potenzialmente impattati, anche da una singola fase degli interventi progettuali.

La Ditta proponente fornisce tra la documentazione pubblicata soltanto un documento generale di inquadramento ambientale e un Monitoraggio faunistico puramente bibliografico, come da loro stessi dichiarato nella prima pagina del documento.

Le "Linee guida regionali" sui parchi eolici, pubblicate sul portale "Ambiente" della Regione Abruzzo, al punto 6.2.1 – "Vincoli Territoriali", esprimono quanto segue: "Essi definiscono le Aree vietate alle nuove installazioni eoliche ed eventuali aree critiche, nelle quali l'inserimento di parchi eolici deve seguire dei criteri e norme particolari.". In relazione alla appena citata definizione, le Linee guida proseguono: "Sono considerate aree critiche: aree di nidificazione e caccia dei rapaci; le aree prossime alle grotte;...le aree IBA; le aree SIC; i corridoi importanti per l'avifauna;...".

Qualora gli interventi progettuali ricadessero nelle suddette aree le Linee guida specificano: "Per le installazioni eoliche sulle aree critiche è obbligatorio che il proponente conduca: un monitoraggio di almeno 1 anno per lo studio della fauna, l'analisi di eventuali impatti e della presenza di colonie di chirotteri. Lo studio dovrà essere condotto secondo i criteri definiti dal metodo BACI (Before and After Control Impact) e dovrà prolungarsi anche durante la fase di cantiere e per ulteriori 2 anni dopo l'avvio dell'impianto;...".

Considerando quindi le prescrizioni delle"Linee guida regionali", e in considerazione del fatto che in tutto il territorio in cui sono previsti gli interventi progettuali sono presenti le suddette aree critiche (vedi *Allegato 3*), risulta evidente come la Ditta proponente non abbia ottemperato alle disposizioni previste e specificate nelle Linee guida regionali, motivo per il quale non è pensabilene possibile esprimere parere positivo all'avvio del progetto del nuovo parco eolico.

- -Che questo consiglio comunale valuta negativamente la realizzazione del progetto di che trattasi per le seguenti ulteriori ragioni:
- 1)- le aree interessate, geograficamente poste tra l' area sic (sito di importanza comunitaria) IT7140210 Monti Frentani e Fiume Treste e l' area sic IT7140127 Gessi di Lentella, sono ricomprese all' interno del progetto per la costituzione della "RISERVA NATURALE REGIONALE DEI GESSI FRENTANI" a cui il comune di Palmoli partecipa insieme ai comuni di Tufillo, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella, Cupello, Furci, San Buono, Gissi, Roccaspinalveti e diverse associazioni del territorio;
- 2)- La realizzazione del progetto impianto eolico, data la posizione geografica del territorio tra le aree SIC di cui sopra, che concorrono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente, contravviene in tutte le fasi (costruzione ed esercizio) alla "missione" e all'intento di tutela per cui viene istituito un SIC.

II/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Deliberazione di G.M. n. 11 del 14.02.2024(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data : Fresagrandinaria,li' 14 febbraio 2023 (inserire luogo e data)

Il dichiarante

Lino Giangiacomo

SINDACO DEL COMUNE DI FRESAGRANDINARIA

(Firma)



COMUNE DI FRESAGRANDINARIA Provincia di Chieti

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 11 del 14-02-2024

OGGETTO: ID:10644) Procedura di Impatto Ambientale ai sensi dell' art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un' impianto eolico da 66 MW composto da 11 aerogeneratori, chiamato "Parco Eolico Abruzzo", ricadenti nei Comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Palmoli, Tufillo e Furci in Provincia di Chieti, e delle relative opere ed infrastrutture di connessione alla RTN. Proponente: Sviluppo Prime S.r.l. – Presentazione delle osservazioni

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 13:15, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Prese	resenti/Assenti	
1.	GIANGIACOMO LINO - SINDACO	P		
2.	Taraborrelli Aldo - VICESINDACO	P		
3.	GIANGIACOMO FRANCESCA - ASSESSORE		P	
	TOTALE	3	0	

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune RUSSO GIULIANO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANGIACOMO LINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che la società SVILUPPO PRIME SRL., con sede legale in Grottaglie (TA) Via A. De Gasperi 8, il giorno 30.11.2023 ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale finalizzata alla realizzazione di un parco eolico;
- Che l' avvio della procedura è stata comunicata a questo Comune dal *Ministero dell'Ambiente* e della Sicurezza Energetica -DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI- DIVISIONE V PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS, con nota prot. n. 2180 del 18.01.2024 acquisita al protocollo dell'Ente in data 19.01.2024 sotto il n. 231;
- 5) Che il progetto di SVILUPPO PRIME SRL prevede la costruzione di n. 11 aerogeneratori da installarsi nei comuni di Tufillo, Palmoli, Furci, Fresagrandinaria e Cupello con

potenza unitaria di ogni aerogeneratore di 6 MW con capacita produttiva totale di 66 MW;

- Che questa Amministrazione Comunale non e' e non e' mai stata contraria alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili; tant'e' che diversi impianti fotovoltaici sul territorio, di cui il piu' grande da 1 Mw, vedono il comune di Palmoli come soggetto responsabile e che il comune stesso sta portando avanti vari progetti di comunita' energetiche che ricorrano all' utilizzo dei tetti degli edifici comunali e dell' area artigianale ubicata in localita' Fontelacasa. L' Amministrazione Comunale e', invece, contraria al totale stravolgimento del paesaggio e dell' ambiente socioculturale con la realizzazione di undici aerogeneratori, dell' altezza di 220 metri, in zone franose e paesaggisticamente e culturalmente rilevanti, che arrecherebbero un danno notevole all' economia ed alle popolazioni che su questo territorio insistono.
- Che il comune di Palmoli, ubicato nella parte meridionale della provincia di Chieti, in una zona montuosa e collinare complessivamente denominata vastese interno ad una quota sul livello del mare di mt. 711, ha subito negli anni il devastante fenomeno della emigrazione di intere famiglie, per motivi di lavoro, dapprima verso gli stati del nord-Europa (anni 50-60 del secolo scorso) e successivamente verso le zone industriali della costa abruzzese (anni 70, 80 e 90 del 1900) con un inversione di tendenza cominciata a verificarsi solo nell' ultimo ventennio grazie agli ingenti investimenti della CEE, dello Stato, della Regione Abruzzo e della provincia di Chieti (metanizzazione del territorio, attivazione della fibra ottica, recupero del patrimonio storico architettonico, interventi per la realizzazione di percorsi naturalistici, consolidamento del territorio con opere di prevenzione del rischio idrogeologico). Tali investimenti, per la creazione di nuove infrastrutture e la modernizzazione di quelle esistenti, hanno permesso di individuare una vocazione di carattere turistico, ambientale ed enogastronomico del territorio; tant'e' che attualmente circa il 10% della popolazione e' costituita da persone non autoctone insediatesi sul mostro territorio per le sue caratteristiche paesaggistico - ambientali. La presenza e gli investimenti di questi nuovi soggetti sta generando in maniera sempre

piu' consistente i seguenti benefici effetti:

-Recupero e ristrutturazione di edifici in precedenza fatiscenti ed abbandonati con coinvolgimento di imprese locali che sono riuscite a venire fuori da anni di crisi;

-Rigualificazione architettonico-ambientale di ampie zone del vecchio centro abitato;

-Presidio del territorio grazie alla presenza di famiglie insediatesi nei casolari di campagna che ne garantiscono la manutenzione mediante la ripulitura dei fossi di scolo, la manutenzione delle aree boscate, l' avvistamento di incendi ecc.;

-Sostegno per le attivita' economiche in precedenza a rischio chiusura; basti pensare alla funzione vitale che un negozio di generi alimentari ha per un piccolo paese montagna;

- Che tale rivitalizzazione del tessuto sociale e gli investimenti economici provenienti dall'
 esterno superano di gran lunga, secondo qualsiasi termine di paragone, i modestissimi
 benefici, tra l' alto valutati per eccesso in maniera molto approssimativa, previsti nel
 progetto di che trattasi;
- Che l' eventuale l' abbandono del territorio da parte di questi nuovi cittadini e/o l'
 interruzione di nuovi arrivi, assesterebbe un colpo mortale al nostro comune ed ai paesi
 limitrofi, rendendo vani tutti gli investimenti, ammontanti a decine di milioni di euro,
 effettuati dagli enti sovra comunali in questa parte del Regione Abruzzo;
- Che non e', a nostro parere, neanche ipotizzabile l' eventuale autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI allo stravolgimento dell' assetto territoriale, economico e

sociale di gran parte del vastese interno sulla base di progetto che evidenzia le seguenti fondamentali criticita':

1)-Assenza del Piano particellare di Esproprio in violazione dell' art. 33 del D.Lgs 36-2023. La mancanza di un elenco particelle da espropriare o sottoporre a servitu' e l' assenza di un elenco ditte **impedisce** ai nostri concittadini di partecipare al procedimento verificando se le loro legittime proprieta' sono interessate al progetto. Il Testo Unico sugli Espropri (D.P.R. 8 luglio 2001 n. 320) all' art. 11 stabilisce che:

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va

inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

Nel caso specifico

2)-Mancato invito a partecipare al Comune di Dogliola interessato dal progetto Parte del progetto (viabilità ed elettrodotto a servizio degli aerogeneratori del comune di Tufillo) ricade nel Comune di Dogliola che non e' stato invitato a partecipare al procedimento di che trattasi. Il fatto che l' estensore del progetto non si sia accorto di questa circostanza dimostra l' approssimazione nello sviluppo progettuale effettuato su cartografia a larga scala e del tutto inattendibile rispetto all' effettivo stato di consistenza dei luoghi;

3)-Assenza di Rilievo Topografico

E' totalmente assente il rilevo topografico di dettaglio, per cui nel progetto non vengono riportati tombini, fossi di scolo ed altri manufatti esistenti ma non riportati nella cartografia, tra l' altro abbastanza datata, esistente in letteratura;

4)-Mancato Rilievo dell' Esistenza di Diritti di Uso Civico in Favore delle Collettivita' Locali

in nessuna delle tavole di progetto viene rilevata l'esistenza del diritto di uso civico presente nel nostro territorio, ma soprattutto presente in maniera importante nei comuni limitrofi che incide sulla realizzazione del progetto sotto diversi profili in quanto:

a)- Vincolo Paesaggistico

ai sensi dell' art. 142 -Aree tutelate per legge- del D.lgs n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) al comma 1 si dispone quanto segue:

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a)...

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i)....

b)-Mutamento di Destinazione D'Uso dei Terreni Gravati da Uso Civico solo con il Parere Preventivo del Consiglio Comunale

I terreni gravati da uso civico senza il consenso dell'Amministrazione comunale, non possono essere utilizzati, né espropriati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766 del 1927 e 6 della legge regionale abruzzese n. 25 del 1988.

Il principio è stato riaffermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, chiamate a dirimere diversi opinamenti tra le Sezioni Ordinarie Civili, con sentenza del 10 maggio 2023, n.12570, hanno avuto modo di affermare, richiamando preliminarmente anche la sentenza della Corte costituzionale n. 71 del

2020, e la nullità dei decreti di esproprio su suoli civici, perché in contrasto con la natura demaniale del bene (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 30 giugno 1999, n. 375):

"Poiché i beni gravati da uso civico di dominio collettivo sono assimilabili a quelli demaniali (costituendone - secondo alcuni indirizzi - una particolare categoria), l'approdo ermeneutico, in relazione al loro regime giuridico sul punto, non può essere che lo stesso, nel senso che l'esperimento della procedura espropriativa per pubblica utilità, affinché possa essere ritenuta legittima, deve essere proceduta dalla preventiva "sdemanializzazione" di siffatti tipi di beni. Pertanto la "sdemanializzazione degli usi civici collettivi" non può verificarsi - "mediatamente" -

Pertanto la "sdemanializzazione degli usi civici collettivi" non puo verificarsi - "medialamente" direttamente con l'esecuzione di una procedura di espropriazione per pubblica utilità e ciò anche in virtù della ragione di fondo che, a fronte della garanzia della quale godono gli interessi primari della persona (anche nella forma della soggettività collettiva, propriamente tutelata dalla disciplina degli usi civici "in re propria"), nessuno spazio può considerarsi aperto a valutazioni discrezionali di autorità amministrative o, comunque, esercenti attività di corrispondente natura, potendo e dovendo esse operare nella più stretta osservanza delle norme e dei criteri prefissati dalla legge; il che induce a configurare i relativi provvedimenti come atti vincolati, ovvero adottabili con mera efficacia esecutiva, in virtù della funzione peculiarmente assolta.

La "sdemanializzazione" deve, quindi, realizzarsi tramite le procedure e sulla base dei criteri individuati dalla legge per ciascuna categoria di beni pubblici e non attraverso una mera comparazione di interessi pubblici connessi all'utilizzazione del bene attuata dall'autorità espropriante secondo le regole del diritto amministrativo comune."

Poiché un diverso operare si porrebbe in contrasto con la disciplina e la finalità stessa degli usi civici, sulla intenzione di realizzare un Parco Eolico che interessa anche questo Comune, e terreni di natura demaniale civica, senza il consenso, e le autorizzazioni espresse ai sensi di legge, nessuna installazione può avvenire se non condivisa dal Comune.

5) – Assenza nelle Tavole di Progetto dei Beni Storico-Culturali vincolati a norma di legge ed Assenza delle Valutazioni di Impatto Ambientale su Tali beni Il documento ABSA084 del progetto proposto, alla pagina 66, riporta: "L'area del sito

non presenta al suo interno Beni materiali, patrimoni culturali o aree di rilevante interesse". Tale conclusione viene esplicitata iconograficamente con la cartografia allegata denominata ABSA113. Si tratta di un'affermazione che non risponde affatto né al quadro degli studi pubblicati e dei vincoli ricadenti nel territorio interessato dal progetto né tantomeno alla realtà effettuale delle cose: la conclusione, per ammissione degli stressi progettisti, deriva dalla consultazione del Piano Paesaggistico della Regione Abruzzo, al momento ancora in fase di redazione e comunque incompleto. Sulla base del Catalogo generale dei beni culturali del MIC, si evince, invece, che i beni materiali di interesse culturale presenti nei comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Palmoli e Tufillo sono in totale più di 460 (https://catalogo.beniculturali.it/). Inoltre, si segnala per gli stessi comuni la presenza immobili tutelati da vincoli almeno 11 (http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html), escludendo gli altri tipo di vincoli. Di conseguenza, tenendo conto di quanto segnalato, si ritiene non esaustivo, se non privo di fondamento e verità, il punto "10.7.4 Valutazione di B" del documento ABSA110, che non prende affatto in considerazione i beni architettonici catalogati NELLO STUDIO DELL'IMPATTO VISIVO dai punti sensibili. Inoltre, si precisa che per valutare correttamente l'impatto di un progetto di impianto eolico sul paesaggio, è essenziale utilizzare rendering che riflettano fedelmente la dimensione e la posizione delle turbine eoliche rispetto all'ambiente circostante. È importante considerare il contesto paesaggistico, le linee di vista e l'effetto visivo delle turbine da diverse angolazioni e distanze. Purtroppo dai testi si evince che il presente studio è carente di rendering che riflettano realisticamente l'impatto visivo dell'impianto eolico, fattore fondamentale per una valutazione completa e obiettiva del progetto

6)-Assenza della VPIA (Valutazione Preventiva dell' Interesse Archeologico)

Nella VIA in questione e nella documentazione presentata dalla proponente è ASSENTE la VPIA (Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico), che, invece, è imprescindibile in questa fase di progettazione, come previsto dal D. Leg.vo 36/2023 e specificato nell'allegato I.8 al suddetto decreto, all'art. 1:

"1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice [D. Leg.vo 36/2023], si svolge secondo la seguente procedura: ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice [D. Leg.vo 36/2023], le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni."

7)-Criticita' Geologico-Geotecniche e di Caratterizzazione Sismica del Territorio II progetto presenta enormi criticita' dal punto di vista geologico-geotecnico e di caratterizzazione sismica del territorio come meglio evidenziato nello studio del dott. geologo Rossi Concezio di Palmoli che sommariamente di seguito si riporta:

La stesura del progetto Parco Eolico Abruzzo manca di un adeguato studio del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico, indispensabile per un progetto di tale importanza e per il livello progettuale richiesto ai fini autorizzativi:

- 1) Negli elaborati disponibili è presente una relazione geologica redatta esclusivamente con dati bibliografici e cartografie "a grande scala", spesso decisamente datati; questo a partire dalle carte geologiche utilizzate come base essenziale dello studio, la Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 e, in particolare, il foglio 148 Vasto del 1970-1971 ed il foglio 154 Larino del 1963-1968. Non sono stati consultati dati molto più recenti, ad esempio le diverse carte tematiche del 1998, del 2004 e del 2011 che avrebbero potuto dare sicuramente un maggiore contributo al lavoro.
- 2) Non ci sono tracce di un rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio (in campo), primo passo per condurre uno studio geologico che si possa definire tale, per cui si osserva:
- -unità geologiche e strutturali imprecise e anche non esatte, come ad esempio nella località Immerse del Comune di Palmoli (aerogeneratori AB06, AB07 e AB10) in cui non è stata rilevata la presenza dell'unità evaporitica (Associazione Gessosa) del Messiniano, elemento rilevante sia per una giusta definizione dei terreni di sedime e sia per la presenza di un importante fenomeno carsico che si esplica in queste litologie. Infatti la zona citata è caratterizzata da forme geomorfologiche tipiche come le doline (inghiottitoi della profondità anche di diverse decine di metri) che si possono rilevare in diversi punti e non sempre ben visibili, elemento che testimonia anche la presenza di una circolazione idrica sotterranea, caratteristiche queste di un'importanza naturalistica notevole e che rappresentano un elevato grado di pericolosità per una qualsiasi struttura che si voglia realizzare. Tali elementi geomorfologici non sono riportati in nessuna cartografia e solo un rilievo di dettaglio avrebbe potuto evidenziare.

-esame delle caratteristiche geomorfologiche del territorio basato su cartografie spesso incomplete come quelle del P.A.I. che non sempre rispecchiano l'attuale assetto del territorio che deve essere quindi caratterizzato da un rilievo di campagna. E allora abbiamo i generatori eolici AB08 e AB09 in località La Spogna e Lagogrande del Comune di Tufillo posizionati in aree storicamente in frana, anche se le perimetrazioni riportate nel P.A.I. circoscrivono solo alcuni tratti mentre, altri studi come il Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia dell'ISPRA), nella zona indicano la presenza di diversi fenomeni come la frana di genesi complessa nell'area dell'aerogeneratore AB08; in queste località la presenza di ampie aree instabili è testimoniata da tante altre notizie, anche storiche, che si possono trovare semplicemente recandosi nelle diverse sedi istituzionali nelle quali, ad esempio, si poteva facilmente leggere la *Relazione sulla frana verificatasi in territorio di Tufillo sugli ultimi giorni del mese di aprile del 1883* redatto dall'Ingegnere Civile, Delegato stradale del gruppo di Vasto, incaricato dal Sotto Prefetto del Circondario di Vasto ad effettuare un primo sopralluogo dopo uno dei tanti eventi che hanno interessato la zona.

-sempre la carente analisi geomorfologica delle zone interessate dal parco eolico ha portato alla mancata individuazione di processi instabili che coinvolgono diverse aree come quella del generatore AB01 nel comune di Cupello in cui insiste un fenomeno rilevato anche nell'IFFI come frana per colamento, le aree dei generatori AB02, AB05, AB06, AB10 molto vicine a dissesti perimetrati nell'IFFI ma che coinvolgono superfici anche maggiori e la stazione elettrica in località Guardiola del Comune di Fresagrandinaria, posizionata in un'analoga area in frana (fenomeno di genesi complessa e di colamento sempre nel progetto IFFI).

-aerogeneratori ubicati in aree definite a *pericolosità da frana* anche negli elaborati del PAI, generatore AB07 nel Comune di Palmoli e AB11 nel Comune di Furci, condizioni per le quali non viene condotta nessuna analisi specifica.

- 3) Elettrodotti che attraversano zone chiaramente instabili, definite tali spesso anche nel PAI, e per i quali non vengono indicati nessuna specifica soluzione tecnica o idonei particolari costruttivi, si parla solo di generiche ipotesi realizzative. Questo è il caso, ad esempio, dell'elettrodotto relativo ai generatori AB08 e AB09 a Tufillo, quello che attraversa le zone caratterizzate geologicamente dalle cosiddette argille varicolori (unità naturalmente predisposta verso forme di dissesto) come in località San Benedetto di Palmoli, nei pressi dei centri urbani di Fresagrandinaria e Lentella ed in prossimità del fiume Treste.
- 4) Elettrodotto che attraversa il fiume Treste, nella zona di confluenza del torrente Moro, in un'area definita dal PAI a pericolosità idraulica da bassa ad elevata e con tutta una fascia di cosiddetto riassetto fluviale che fiancheggia il corso d'acqua. Anche per queste situazioni non vengono indicate soluzioni costruttive, modalità esecutive, ecc..
- 5) Evidenti criticità per l'elettrodotto che attraversa il torrente Annecchia, tra i Comuni di Palmoli e Fresagrandinaria, un corso d'acqua caratterizzato da un evidente stato di approfondimento d'alveo e con un'intensa azione di erosione laterale e di scalzamento al piede dei versanti, fenomeni che accelerano ed innescano frane e smottamenti.
- 6) Sempre nello studio del territorio interessato dal parco si parla per tutti i siti di assenza di falda (eventualmente presente solo occasionalmente nella coltre), una condizione non vera in quanto la falda è spesso presente e, altrettanto spesso, si tratta di falde importanti che alimentano sorgenti perenni come nella zona de La Spogna-Lagogrande di Tufillo in cui traviamo le sorgenti Fonte Lame, Fonte Pallone, ecc.. La falda, inoltre, la si ritrova ad esempio nella zona di Cupello (generatori AB01 e AB02) e testimoniata dalle innumerevoli indagini eseguite sempre in zona per la realizzazione di alcuni impianti, senza dimenticare il sistema carsico di località Immerse citato in precedenza. Ultima notazione a riguardo, non meno importante, è che queste acque sono corresponsabili spesso dei numerosi dissesti che interessano l'area del parco eolico.
- 7) Assenza di una campagna d'indagini geologica e geotecnica indispensabile per la progettazione di un impianto di tali dimensioni, in un'area caratterizzata da tante criticità e per il livello progettuale richiesto in una fase autorizzativa. Si fa riferimento, a volte, a pseudo indagini eseguite in precedenza senza però riportarne l'ubicazione, il periodo di esecuzione ed i certificati con i loro risultati. Si ricorda, in breve, che le indagini sono fondamentali per la caratterizzazione geologica dei luoghi, per la definizione geotecnica dei terreni attraverso cui è poi possibile, ad esempio, condurre attendibili calcoli delle fondazioni (tipologia, dimensioni) e indispensabili verifiche di stabilità dei pendii, definire la circolazione idrica sotterranea, ecc.. Invece, nel progetto vengono indicati parametri geotecnici dedotti non si sa come e questi poi utilizzati anche per condurre calcoli strutturali. Manca un'adeguata caratterizzazione sismica dei diversi siti e, anche per questo, si fa riferimento ad ipotetiche vecchie prove mentre, per opere di questa importanza, appare ovvio che sia necessario condurre specifici studi di risposta sismica locale.
- 8) Studio idraulico ed idrogeologico eseguito sempre in base a pseudo dati di letteratura che difficilmente trovano riscontro sul territorio.

- 9) Assenza di una caratterizzazione ambientale dei luoghi, con l'esame delle matrici ambientali suolo, sottosuolo, acque, da prelevarsi attraverso specifiche campagne d'indagine con sondaggi ambientali, installazione di piezometri, analisi chimiche di laboratorio.
- 10) Relazione sulle rocce e terre da scavo basata sempre su notizie ipotetiche e quindi non verificabili, come i volumi di terreno mobilizzati realmente in ogni sito, la distribuzione reale dei terreni in eccesso, la necessaria caratterizzazione chimicofisica, ecc..
- -Che questo consiglio comunale valuta negativamente la realizzazione del progetto di che trattasi per le seguenti ulteriori ragioni:
 - 1)- le aree interessate, geograficamente poste tra l' area sic (sito di importanza comunitaria) IT7140210 Monti Frentani e Fiume Treste e l' area sic IT7140127 Gessi di Lentella, sono ricomprese all' interno nel progetto per la costituzione della "RISERVA NATURALE REGIONALE DEI GESSI FRENTANI" a cui il comune di Palmoli partecipa insieme ai comuni di Tufillo, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella, Cupello, Furci, San Buono, Gissi, Roccaspinalveti e diverse associazioni del territorio; 2)- La realizzazione del progetto impianto eolico, data la posizione geografica del territorio tra le aree SIC di cui sopra, che concorrono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente, contravviene in tutte le fasi (costruzione ed esercizio) alla "missione" e all'intento di tutela per cui viene istituito un SIC.

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

- Di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere contrario alla realizzazione del progetto presentato da Sviluppo Prime S.r.l. per lo sviluppo di un un impianto eolico nei territori comunali di Cupello, Fresagrandinaria, Palmoli, Tufillo e Furci;
- Di delegare il sindaco di questo Comune a presentare formale osservazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con tutte le motivazioni analiticamente riportate in narrativa

Successivamente, ritenuta l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.



Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.200, n. 267 (T.U.E.L.) -

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parete Favorevole in ordine alla regolanta tecnica Fresegrandinaria, li 12-02-2024 Il Resp. del Società

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria esprime parere l'avorevole Fresagrandinaria li 14/02/2024 Il Resp. di HResp di R.

IGIANGIACOMO LI

Letto, approvato e softoscritto

REPRESIDENTE (GIANGIACOMO LINO)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Resp. dell'Area Amunistrativa del Comune, virti gli atti,

ATTESTA

che la presente deliberazione

e di stata pubblicata all' Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.I.gs. n. 267/2000.

è stata contestualmente comunicata ai Signori capigruppo consultari con nota in data odicina Prot. n. 56.2 tari. 125 del D.1 gs. n. 267-2000).

Tresagrandinaria In 14-02-624

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA:

eseguibile

Fresagrandmaria, li 14-02-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE (RUSSO GIULIANO)



Inviato da iPhone